



Decreto n. 390 del 31/05/2022

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Disciplinare di produzione integrata – Concessione di deroga per l'impiego dei formulati commerciali EPIK SL e KESTREL, oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 ai fini del contenimento degli afidi sulla coltura della barbabietola da zucchero

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 19 giugno 2020, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 dd. 30 luglio 2020 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 151/SCS/PT del 28 febbraio 2022 di adozione del "Disciplinare di produzione integrata – anno 2022" nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia comprensivo delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti";

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 300/SCS/PT del 2 maggio 2022 di "Aggiornamento delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del "Disciplinare di produzione integrata – anno 2022" nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

PRESO ATTO che in data 20 maggio 2022 – prot. ERS-2022-7682 del 23 maggio 2022 - l'organizzazione di produttori CO.PRO.B. Cooperativa Produttori Bieticoli S.C.A. ha presentato una richiesta di deroga per l'impiego dei formulati commerciali EPIK SL e KESTREL oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 per il controllo degli afidi in seguito constatazione di diversi casi di presenza in appezzamenti bieticoli nel territorio regionale;

CONSIDERATO che le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti”, parte integrante del Disciplinare di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia, contemplano per il controllo dell'avversità afidi (*Aphis fabae*) sulla coltura della barbabietola da zucchero solo l'impiego della sostanza attiva Esfenvalerate, con 1 intervento in alternativa a lambdacialotrina ed etofenprox e nel limite complessivo di 3 piretroidi;

PRESO ATTO che con Decreto dirigenziale del Ministero della Salute DGISAN07 del 13.05.2022, e a fronte di specifica emergenza fitosanitaria in atto, il formulato commerciale EPIK SL (autorizzazione n. 16325 del 26.02.2015) contenente la s.a. Acetamiprid è stato autorizzato all'impiego eccezionale per il controllo degli afidi (*Aphis fabae*), sulla coltura della barbabietola da zucchero per un periodo massimo di 120 gg. (dal 13.05.2022 al 9.09.2022) ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;

PRESO ATTO che con Decreto dirigenziale del Ministero della Salute DGISAN07 del 13.05.2022, e a fronte di specifica emergenza fitosanitaria in atto, il formulato commerciale KESTREL (autorizzazione n. 16690 del 07.02.2018) contenente la s.a. Acetamiprid è stato autorizzato all'impiego eccezionale per il controllo degli afidi (*Myzus persicae* e *Aphis fabae*), sulla coltura della barbabietola da zucchero per un periodo massimo di 120 gg. (dal 13.05.2022 al 9.09.2022) ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;

CONSIDERATO che le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti”, parte integrante del Disciplinare di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia, non contemplano l'impiego di prodotti autorizzati in via eccezionale, fatta eccezione per quelli ammessi in agricoltura biologica per le colture e contro le avversità contemplate dalle Norme Tecniche Regionali;

CONSIDERATO che il Disciplinare di produzione integrata prevede la possibilità di concessione di deroghe a valenza territoriale;

RILEVATO che la presenza di forti infestazioni da afidi, non contenute con specifici interventi potrebbe cagionare danni seri alle produzioni;

RITENUTO che vista la limitatezza di sostanze attive e di interventi ammessi per gestire l'avversità degli afidi sulla coltura della barbabietola da zucchero e i vicoli a cui sono sottoposte sia opportuno ricorrere all'impiego di ulteriori sostanze attive con differente meccanismo di azione per il loro contenimento;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di concedere deroga alle limitazioni previste dalle “Norme tecniche per la produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia: difesa fitosanitaria – controllo delle infestanti” ammettendo su tutto il territorio regionale per il controllo degli afidi (*Aphis fabae*) sulla coltura della barbabietola da zucchero **un intervento con il formulato commerciale EPIK SL o in alternativa con il formulato commerciale KESTREL**, entrambi contenenti la sostanza attiva Acetamiprid e oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;
2. l'intervento potrà essere eseguito solo nel periodo di autorizzazione temporanea, dal 13 maggio al 9 settembre 2022;
3. il presente decreto, ai sensi dell' art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria.

/gf

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello